



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: CICLO DEI RIFIUTI Area: RIFIUTI
Prot. n. _____ del _____	
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Puglia per la gestione dei rifiuti indifferenziati urbani prodotti dai Comuni della Provincia di Frosinone.	
_____ (TOCCHI LEONILDE) (PALOMBI SARA) (S. PALOMBI) (AD INTERIM W. D'ERCOLE) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE	
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO <p style="text-align: right;">(Valeriani Massimiliano) L'ASSESSORE</p>
DI CONCERTO	 <p style="text-align: right;">IL DIRETTORE</p>
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>	
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>	VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO <p style="text-align: right;">(MARCO MARAFINI)</p>
SEGRETERIA DELLA GIUNTA	Data di ricezione _____
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____	
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE	

()
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

Oggetto: Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Puglia per la gestione dei rifiuti indifferenziati urbani prodotti dai Comuni della Provincia di Frosinone.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di Trattamento, Smaltimento e Recupero;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “*Disciplina regionale per la gestione dei rifiuti*” e successive modifiche e integrazioni;

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”, e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e ecodesign);
- riutilizzo;
- riciclo sottoforma di materia;
- recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;
- smaltimento in discarica;

VISTA la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTA la direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*” e, in particolare, l'art. 7, comma 1 in base al quale “*I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente. La Regione autorizza gli impianti di discarica a ricevere senza trattamento rifiuti indicati nell'Allegato 8, ove siano rispettate le condizioni indicate al medesimo Allegato, quando ritenga che il trattamento non contribuisca al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di conseguire un maggiore livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Le successive modifiche all'Allegato 8, adottate ai sensi dell'articolo 16-bis, assicurano che non venga*”

pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l'aumento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni concernente “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare:

- l’art. 178, comma 1, in base al quale “*La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, ((nel rispetto del principio di concorrenza)) nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.*”;
- l’art. 182, comma 3, che sancisce il divieto di “*smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano*”;
- l’art. 182 -bis, comma 1, in base al quale “*Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.*”;

VISTO il Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 27/1998 con deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4;

ATTESO che la Società Ambiente Frosinone S.p.A. con nota prot. n. 510 del 10/11/2021, acquisita al prot. reg. n. 0918697 in pari data, ha richiesto l’attivazione di un accordo interregionale con la Regione Puglia per poter conferire rifiuti aventi codice EER 200301 per un quantitativo pari a 280 tonn./die di rifiuti urbani indifferenziati fino al 31 dicembre 2021, presso idonei impianti di trattamento della Regione Puglia;

ATTESO che la Regione Lazio pur avendo raggiunto l’autosufficienza in tema di impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01) prodotti nel territorio, non è in grado al momento di garantire la capacità impiantistica necessaria per il trattamento dei rifiuti dei Comuni della Provincia di Frosinone, a causa del blocco temporaneo per verifiche analitiche e manutenzione della linea di bioessiccazione dell’impianto della SAF spa di Colfelice e che pertanto potrebbero verificarsi criticità nella gestione dei rifiuti prodotti dai Comuni della Provincia di Frosinone;

VISTA la nota prot. reg. n. 918750 del 10/11/2021 con la quale la Direzione Ciclo dei Rifiuti ha trasmesso alla Regione Puglia la richiesta della Società Ambiente Frosinone S.p.A. chiedendo l’attivazione dell’accordo;

VISTA la D.G.R. 1850 del 17/11/2021 con la quale la Regione Puglia assicura, alla Regione Lazio, il supporto richiesto, scongiurando l'insorgere di situazioni di emergenza nella gestione rifiuti urbani, consentendo il conferimento di 280 t/g, sino al 31.12.2021, di rifiuti aventi codice EER 200301, presso impianti di trattamento meccanico biologico operanti nel territorio regionale pugliese ed individuati dall'Agenzia Territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), con conseguente smaltimento definitivo e recupero energetico che saranno invece svolti presso impianti operanti nel territorio della Regione Lazio con oneri e organizzazione logistica a carico della SAF spa;

ATTESO che i conferimenti avverranno a seguito degli accordi commerciali stipulati dai gestori;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in accordo con la Regione Puglia, sulla base delle indicazioni contenute nella delibera n. 1850 del 17/11/2021, al conferimento di 280 t/g, sino al 31.12.2021, di rifiuti aventi codice EER 200301 prodotti nel territorio dei comuni della provincia di Frosinone;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano,

- di provvedere in accordo con la Regione Puglia, sulla base delle indicazioni contenute nella delibera n. 1850 del 17/11/2021, al conferimento di 280 t/g, sino al 31.12.2021, di rifiuti aventi codice EER 200301, prodotti nel territorio dei comuni della provincia di Frosinone, presso impianti di trattamento meccanico biologico operanti nel territorio regionale pugliese ed individuati dall'AGER Puglia, con conseguente smaltimento definitivo e recupero energetico che saranno invece svolti presso impianti operanti nel territorio della Regione Lazio, con oneri e organizzazione logistica a carico della SAF spa.

La presente deliberazione viene trasmessa al Presidente della Regione Puglia, al Presidente della Provincia di Frosinone, alla SAF spa e al Prefetto di Frosinone.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.